

Prof. Avv. MIA CALLEGARI
Via Susa, 35 - 10138 Torino
Tel. 011.433.40.04 - 011.433.51.55

Studio Legale
Avv. ANDREA FENOGLIO
Via Susa, 35 - 10138 Torino
Tel. 011.433.40.04 - 011.433.51.55

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

SEZIONE II - R.G. n. 863/2012

RICORSO PER

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse di

L.A.C. (Lega per l'Abolizione della Caccia), in persona del Presidente e legale rappresentante, signor Carlo Consiglio, avente codice fiscale 80177070156, con sede in Milano, via Solari, 40,

e di

L.A.C. (Lega per l'Abolizione della Caccia) - Sezione Piemonte, in persona del Presidente e legale rappresentante, signor Roberto Piana, avente codice fiscale 97542360017, con sede in Torino, via Ormea, 24

e di

Pro Natura Torino O.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante, signora Paola Campassi, avente codice fiscale 80090150014 con sede in Torino, via Pastrengo, 13

e di

Fondazione per l'Ecospiritualità - Ecospirituality Foundation,
Commissione SOS Gaia - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante, signora Rosalba Nattero, avente codice fiscale 97601000017, con sede in Torino, Piazza Statuto 15

tutti elettivamente domiciliati in Torino, via Susa, 35, presso lo studio dell'avv. Andrea Fenoglio e dell'avv. prof. Mia Callegari, aventi rispettivamente

codice fiscale FNGNDR69T09A571B e CLLMIA71C71L219P, con indirizzo di p.e.c. andreafeoglio@pec.ordineavvocatitorino.it e mia.callegari@pec.ordineavvocatitorino.it e numero di fax 011.433.51.55, che li rappresentano e difendono nel presente procedimento, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in forza di procure speciali rilasciate a margine ed in calce al ricorso introduttivo in data 31 luglio 2012

- ricorrenti -

nei confronti di

Regione Piemonte, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* con sede in Torino, piazza Castello, 165, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona

- resistente -

e di

Comprensorio Alpino CA TO1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Bricherasio (TO), Via Alliaudi n. 1

e di

Azienda Faunistico Venatoria "BARACCONE", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Verolengo (TO), Fraz. Borgo Revel, Via Cascina Battaglia

e di

Azienda Agriturismo Venatoria "None" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in None (TO), Via Ollera n. 10 N

- controinteressati contumaci -

PER L'ANNULLAMENTO IN TOTO E/O IN PARTE OUA,

PREVIA SOSPENSIVA

- della D.G.R. n. 1-4554, in data 14 settembre 2012 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la DGR N. 40-4018 del 11 giugno 2012 (doc.1) e approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative (**doc. 9**)
- della D.G.R. n. 2-4555, in data 14 settembre 2012 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la DGR n. 39-4017 del 11 giugno 2012 (doc.3) e approvato l'organizzazione e la gestione degli ungulati ruminanti degli Ambiti territoriali di Caccia, dei Comprensori Alpini, delle aziende faunistico-venatorie e Agri-turistico-venatorie (**doc. 10**).
- della D.G.R. n. 3-4556, con cui la Giunta ha annullato la DGR n. 41-4019 del 11 giugno 2012 (doc.2) e approvato i piani di prelievo selettivo della specie capriolo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2012/2013 (**doc. 11**).
- della D.G.R. n. 4-4557, con la quale la Giunta ha modificato la DGR n. 42-4020 del 11.06.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo della specie capriolo negli A.T.C. (**doc. 12**).
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi comprese le delibere, emanate in data 30 luglio 2012 nn. 207-4409, 208-4410, 209-4411, 210-4412, 211-4413, 212-4414 e 227-4427. (**doc. 13 – 19**).

* * *

PREMESSO CHE

1. Con D.G.R. n. 40-4018 in data 11 giugno 2012, la Giunta Regionale del Piemonte, sentito il parere formulato dall'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) con nota n. 13120/DB1111, pubblicava, ex artt. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., e art. 40, commi 1, 2 e 3 della L. Regionale 4 maggio 2012 n. 5, il calendario venatorio valido per l'intero territorio regionale e le relative istruzioni operative per la stagione 2012/2013 (doc.1).

2. In pari data venivano altresì emanate la DGR N. 41/4019 avente ad oggetto l'approvazione dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione 2012/2013 e la DGR n. 39/4017 avente ad oggetto l'approvazione dell'Organizzazione e gestione degli ungulati ruminanti dei Comprensori alpini e delle aziende agri-turistico-venatorie.(docc.2 e 3)
3. Ai sensi dell'art. 18, della legge n. 157/92, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 2012/2013 riguardava i seguenti oggetti: specie cacciabili e periodi di caccia; giornate e orari di caccia; carniere giornaliero e stagionale; ora legale di inizio e termine della giornata venatoria; periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.
4. Le delibere venivano impugnate dalle associazioni ricorrenti risultando evidentemente emanate in violazione della normativa di riferimento sotto plurimi aspetti e, pertanto, illegittime. Infatti, sotto un primo profilo il calendario venatorio veniva emanato in assenza di una normativa regionale di riferimento, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 10 l. n. 157/92, sotto altro punto di vista, veniva adottato in assenza di un'adeguata valutazione di impatto ambientale e, ancora, disattendendo pressoché

completamente le osservazioni dell'I.S.P.R.A. con particolare riferimento alle preaperture ed ai posticipi della stagione venatoria.

5. Le predette deliberazioni, in netta contrapposizione con gli interessi alla cui tutela sono demandate le associazioni ricorrenti (doc. 5), venivano impugnate con ricorso in data 31 luglio 2012, in esito al quale, previa udienza in data 7 settembre 2012, Codesto Ecc.mo Tribunale disponeva la sospensione dei provvedimenti impugnati.
6. Come si evince dall'ordinanza n. 519 in data 8 settembre 2012, l'Ecc.mo Collegio accoglieva l'istanza cautelare delle associazioni ricorrenti, ritenendo che "il ricorso non sia allo stato sprovvisto di apprezzabili elementi di *fumus boni iuris* in considerazione della mancanza nel caso *de quo* sia del Piano Faunistico Venatorio, sia della Valutazione di Incidenza, sia, infine, di una specifica motivazione a superamento dei rilievi dell'I.S.P.R.A." e disponeva la trattazione nel merito del ricorso al 23 ottobre 2013.
7. Senza tenere in minimo conto i motivi di impugnazione delle associazioni ricorrenti e, soprattutto, in assoluto spregio ai rilievi che emergono in modo in equivoco dall'ordinanza n. 519/12 dell'Ecc.mo Collegio, in data 14 settembre 2012 la Giunta Regionale provvedeva ad emanare le deliberazioni nn. 1-4554, 2-4555, 3-4556 e 4-4557 (docc. 9, 10, 11 e 12), con le quali revocava le precedenti deliberazioni n. 39-4017, 40-4018 e 41-4019, oggetto di impugnazione e sospese, ed approvava un "nuovo" calendario venatorio per la stagione 2012/2013.

8. Le delibere in data 14 settembre 2012, che in questa sede si impugnano, sono evidentemente emanate in violazione della normativa di riferimento, sotto plurimi aspetti, nonché in totale spregio a quanto disposto dal Tar con l'ordinanza n. 519/12 e, pertanto, assolutamente illegittime. Ed infatti, il calendario venatorio è stato (I) nuovamente emanato in assenza di una normativa regionale di riferimento, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 10 L. n. 157/92; (II) in assenza di un'adeguata valutazione di impatto ambientale e (III), con riferimento alle preaperture ed ai posticipi, continua a contenere disposizioni immotivatamente in contrasto con il parere I.S.P.R.A.
9. Nelle more tra la presentazione del ricorso introduttivo e l'udienza cautelare, la Giunta ha emanato altresì le seguenti delibere (docc. 13 – 19):
- DGR 207-4409 in data 30 luglio 2012 contenente modifiche dei periodi dell'attività venatoria per determinate specie;
 - DGR 208-4410 in data 30 luglio 2012 recante approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati per la stagione venatoria 2012/2013;
 - DGR 209-4411 in data 30 luglio 2012 con la quale la Giunta ha approvato i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e dell'elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende agri-turistico-venatorie per la stagione venatoria 2012/13;
 - DGR 210-4412 in data 30 luglio 2012 recante istruzioni operative supplementari al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013;

- DGR 211-4413 in data 30 luglio 2012 contenente precisazioni e indicazioni operative alle province;
- DGR 212-4414 in data 30 luglio 2012 con la quale la Giunta ha deliberato il programma dei corsi di abilitazione al prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina;
- DGR 227-4427 in data 30 luglio 2012 relativa all'autorizzazione agli ATC ed ai CA ad istituire, confermare, rinnovare, modificare o revocare Aree a caccia specifica (ACS), con la finalita' di tutelare alcune specie faunistiche.

Trattasi di atti evidentemente consequenziali e collegati alle delibere impugnate con il primo ricorso in data 31 luglio 2012 e che devono pertanto ritenersi caducate a seguito della sospensione prima, e della revoca poi delle delibere n. 39-4017, 40-4018 e 41-4019.

In ogni caso, ad ogni utile legale effetto, qualora si ritenesse che possano ancora esplicitare qualche effetto, si dichiara sin d'ora di impugnarle con il presente ricorso, unitamente alle delibere indicate in epigrafe, per i motivi *infra* esposti.

* * *

Tanto premesso, le associazioni ricorrenti, come sopra rappresentate e difese, propongono in questa sede formale impugnazione, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. del 2 luglio 2010 n. 104, mediante formulazione di motivi aggiunti, al fine di sentir disporre l'annullamento delle delibere *de quibus*, e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque alla stessa connessi, previa sospensiva, per i seguenti principali

MOTIVI DI DIRITTO

- I -

Invalidità in toto della D.G.R. 1-4554 in data 14 settembre 2012 recante approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013 e delle relative istruzioni operative e delle deliberazioni connesse.
Violazione di legge ed eccesso di potere per emanazione del calendario in assenza di un Piano Faunistico Venatorio.

Come già ampiamente rilevato nel ricorso introduttivo in data 31 luglio 2012, in particolare con il primo motivo di impugnazione che qui integralmente si richiama, con l'art. 40 comma 1 della legge finanziaria della Regione Piemonte n. 5/2012, è stata sostanzialmente abrogata la legge regionale n.70/96 s.m.i. recante norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.

L'abrogazione è venuta a creare una grave lacuna normativa in materia venatoria a tutt'oggi incolmata soprattutto in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 l. 157/92 il quale dispone che le regioni a statuto ordinario sono tenute *“ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie”*.

La legge finanziaria del 2012 si è infatti limitata a disporre all'art. 40, commi 4 e 5 una serie di divieti e relative sanzioni in materia venatoria, tralasciando però del tutto la regolamentazione di alcuni essenziali aspetti, in assoluto spregio a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento e lasciando così un gravissimo vuoto normativo, dal quale discende la radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Più precisamente si rileva quanto segue.

I.1) Violazione dell'art. 10 l. 157/92. Mancanza di un piano faunistico venatorio regionale.

La legge 157/92 prevede espressamente all'art. 10 che *“tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”* e che siano **le regioni e le province a realizzare la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.**

Tale norma trova la sua *ratio* nella volontà statuale di consentire entro rigorosi limiti l'attività venatoria, esclusivamente e rigorosamente in un'ottica di pianificazione generale del territorio volta al miglioramento ambientale e a favorire la riproduzione della fauna selvatica.

L'art. 10, espressamente, pur riconoscendo un potere generale di disposizione in capo a ciascuna provincia di ciascuna regione, prevede ai commi 10 e 12 un indefettibile e necessario intervento della regione volto al coordinamento dei differenti piani provinciali.

Con tali disposizioni il legislatore ha infatti stabilito che, a seguito della trasmissione ad opera dei Ministri di criteri per la programmazione, **spetti alle regioni attuare la pianificazione faunistico - venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali**, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce l'omogeneità e la congruenza, e che sia compito

del piano faunistico venatorio regionale determinare i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agri turistico venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il quadro attuale contrasta nettamente con tali disposizioni, non essendo ad oggi stato predisposto alcun piano faunistico venatorio regionale di riferimento, ed essendo quello di molte province in scadenza.

Al di là delle singole realtà provinciali, ciò che rileva in questa sede sottolineare è la situazione di assoluta eterogeneità e, talvolta, di totale assenza dei piani faunistici venatori, in spregio alla volontà del legislatore primario delegante.

La complessiva irragionevolezza delle descritte lacune si traduce in una grave violazione di legge che, a sua volta, non può che comportare l'integrale revoca e/o annullamento della D.G.R. in materia venatoria, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti ad essa presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi; atti tutti che dovrebbero rigorosamente essere emanati a valle (e non a monte) di un piano faunistico venatorio, atto proprio a delineare una politica complessiva di tutela dell'ambiente.

Nella nostra regione, l'assenza di una legge regionale che, per delega statale, regoli dettagliatamente la materia e la contestuale assenza del piano faunistico regionale, frustra irrimediabilmente alcuni degli interessi prioritari perseguiti dallo Stato, quali la protezione della fauna.

Non può sfuggire che nell'abrogata l. 70/96, vi fossero numerose disposizioni riguardanti i P.F.V., che espressamente riconoscevano la necessità dell'intervento regionale nel perseguimento del mantenimento della biodiversità

ed in particolare della conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Si tratta di aspetti fondamentali, rispetto ai quali si è creato un vuoto normativo con conseguente approvazione di provvedimenti che ne prescindono radicalmente.

I.2) Violazione dell'art. 15, commi 7 e 10 l. 157/92. Mancata identificazione dei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado e mancata identificazione dei terreni in attualità di coltivazione.

Tra gli ambiti devoluti alla regolamentazione regionale in materia venatoria, la normativa statale prevede all'art. 15 comma 7 che l'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, dovendosi considerare tali i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

Dalla lettura combinata di tale disposizione e dell'art. 1, comma 2.l. 157/92, il quale prevede che la caccia non debba in alcun modo recar danno alle produzioni agricole, si ricava la necessità di una doverosa indagine, prodromica all'emanazione dei provvedimenti in materia venatoria, volta a qualificare i vari tipi di terreno.

Tale indagine non risulta esser stata in alcun modo eseguita, con conseguenze estremamente gravi e pregiudizievoli tanto per le colture quanto per il mercato agricolo dalle stesse dipendente.

Come noto, il comma 10 del medesimo articolo, dispone altresì un onere in capo alle regioni di regolamentare l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, di stabilire i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché di delimitare i fondi stessi.

In ottemperanza a tale disposizione, la l. 70/96 aveva introdotto all'art. 7, un espresso divieto di attività venatoria in tali fondi.

Il venir meno della norma in esame, creando un vuoto normativo anche su questo aspetto, ha altresì del tutto ingiustificatamente ampliato esponenzialmente i limiti cui l'esercizio venatorio era sottoposto, senza alcuna preventiva attività di indagine in merito alle conseguenze delle nuove disposizioni e alla potenziale incisività, tanto sulle colture, quanto sugli allevamenti e la fauna in genere, della caccia.

Anche per tali profili, la deliberazione impugnata dovrà essere annullata per violazione di legge e carenza di istruttoria e motivazione.

I.3) Violazione di legge. Insussistenza e/o inesistenza dei Piani Faunistico Venatori provinciali. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere.

A fronte di tali rilievi – il cui fondamento è già stato ritenuto prima facie dall'Ecc. mo Collegio in sede di sospensiva – la Giunta Regionale proclama formalmente di voler procedere all'annullamento del calendario

sospeso e all'approvazione di un nuovo calendario "in linea con quanto rilevato dal Giudice Amministrativo (cfr. pag. 2 deliberazione sub doc. 9).

Tuttavia, assai gravemente ed illegittimamente, "liquida" il gravissimo vizio dell'assenza di preventiva approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale con queste parole: "rilevato, quanto alla mancanza del piano faunistico venatorio regionale, che l'art. 10, comma 10 della l. 157/92 demanda alla Regione la pianificazione faunistico - venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali che sono stati tutti puntualmente approvati dall'Amministrazione regionale così da garantire l'omogeneità e la congruenza della programmazione faunistica sull'intero territorio regionale". (doc.9)

In sostanza, la Regione vorrebbe sostenere che la necessità del Piano faunistico Venatorio regionale, strumento richiesto dal legislatore nazionale e tanto più necessario in una realtà come la nostra, attualmente priva di una normativa regionale che regolamenti in modo specifico la materia, sarebbe superata dall'esistenza dei piani faunistici provinciali.

La tesi è priva di ogni fondamento.

In primo luogo, al contrario di quanto affermato nella delibera *de qua*, secondo la quale la norma nazionale demanderebbe alle singole regioni un semplice potere di coordinamento, la lettera dell'art. 10 l. 157/92 è chiara nel disporre la necessità di un doppio intervento, concorrente e non alternativo, sia a livello regionale che a livello provinciale.

L'autonomia e la necessità dello strumento regionale è evidente dalla lettera della norma e dal complesso della regolamentazione nazionale, ed è stata

ribadita dalla più recente giurisprudenza, la quale ha chiarito come il P.V.F. sia uno strumento indispensabile ai fini di una legittima regolamentazione dell'attività venatoria (cfr. decreto Tar Sicilia n. 510 in data 3 settembre 2012 e Tar Abruzzo, decreto n. 226/2012). (doc. 20)

Né può rilevare la considerazione mossa dalla resistente nella memoria in data 27 agosto 2012 (p. 2) secondo la quale il calendario dovrebbe ritenersi valido e legittimo visto e considerato che *“la Regione non ha mai adottato un piano faunistico- venatorio regionale”*.

Infatti, il protrarsi nel tempo di tale gravissima ed immotivata lacuna, non vale sicuramente a renderla legittima, soprattutto in considerazione del profondo mutamento subito di recente dal quadro normativo nel quale, l'assenza di una legge regionale che, per delega statale, regoli dettagliatamente la materia venatoria e la contestuale assenza del piano faunistico regionale, frustra irrimediabilmente l'interesse prioritario della protezione della fauna.

In secondo luogo, la situazione dei Piani Faunistico Venatori provinciali è la seguente: il P.F.V. della provincia di Torino è scaduto nel 2007, quello della provincia di Cuneo nel 2008, così come quello delle province di Alessandria, Asti e Verbania. (doc. 21)

Quindi, fermo restando che il PFV regionale è evidentemente uno strumento autonomo ed indispensabile, quali sarebbero i piani provinciali vigenti? E come si può anche solo pensare di sostenere che vi sia stata un'attività di coordinamento rispetto a Piani mai esistiti o scaduti?

Nella fretta politica di emanare il provvedimento, la Giunta non si è neppure preoccupata di verificare l'esistenza di Piani Faunistico Venatori provinciali, altro che coordinarli!

È dunque chiaro che di fronte ad una gravissima ed innegabile lacuna, l'Amministrazione ha evidentemente ritenuto di poter disattendere tanto le indicazioni dell'autorità giudiziaria amministrativa quanto il dato normativo, approvando nuovamente un calendario venatorio che prescinde radicalmente dal P.F.V.

A ciò si aggiunga che, come rilevato, continua a non essere stata effettuata alcuna indagine volta all'identificazione dei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado e dei terreni in attualità di coltivazione, in violazione dell'art. 15, commi 7 e 10 l. 157/92, con conseguenze estremamente gravi e pregiudizievoli tanto per le colture quanto per il mercato agricolo dalle stesse dipendente.

La complessiva irragionevolezza delle descritte lacune si traduce quindi nel perdurare di un grave violazione di legge che, a sua volta, non può che comportare l'integrale revoca e/o annullamento della D.G.R. in materia venatoria, nonché di tutti gli atti e/o i provvedimenti ad essa presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi; atti tutti che dovrebbero rigorosamente essere emanati a valle (e non a monte) di un piano faunistico venatorio, atto proprio a delineare una politica complessiva di tutela dell'ambiente.

Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della D.G.R. n. 1-4554 in data 14 settembre 2012 e dei provvedimenti ad essa connessi e collegati nella parte in cui omettono qualsiasi valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, eccesso di potere.

Come chiaramente descritto in narrativa e come esposto *sub I*, a fondamento dell'accoglimento dell'istanza cautelare promossa dalle associazioni ricorrenti con il ricorso introduttivo in data 31 luglio 2012, vi era altresì la mancanza di una valutazione di incidenza, indispensabile a legittimare appieno l'attività venatoria.

Anche in tal caso, in assoluto spregio al dato normativo e all'ordinanza n. 519/2012, la Regione ha ritenuto di poter eludere la c.d. procedura di V.I.A. "*vista la complessità*" della stessa e di "*procedere comunque all'adozione del calendario venatorio*".

La motivazione è di per sé assurda: proprio perché il legislatore richiede l'espletamento di una procedura congrua, cioè articolata ed approfondita, non la si può bypassare!

Come risulta dall'allegato C, parte integrante della delibera 1-4554, l'Amministrazione si è limitata ad indicare il metodo di lavoro adottato, peraltro limitandosi ad un'indagine solo relativamente a specie ornitiche e tralasciando completamente altre specie animali, senza che sia in alcun modo dato conoscere la paternità scientifica di tale indagine, a fondamento della quale vengono citate

fonti bibliografiche di dubbia attinenza, quali il sito web wikipedia, o comunque estremamente datate.

Tale comportamento è certamente ed evidentemente meritevole di censura, non trovando l'operato dell'Amministrazione alcuna giustificazione e/o legittimazione di ordine logico e/o giuridico.

Persiste dunque il grave vizio di omissione di sottoposizione del calendario venatorio a valutazione di incidenza.

Come ampiamente descritto in sede di ricorso introduttivo, la valutazione di incidenza, volta ad una prodromica valutazione di impatto e ad una verifica di coerenza del calendario venatorio con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, è espressamente e dettagliatamente disciplinata da molteplici disposizioni normative tanto comunitarie quanto nazionali, tra le quali, il D.P.R., 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., la legge n. 157/92 e, a livello comunitario, dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

In particolare, l'art. 6, comma 3, della c.d. Direttiva Habitat (direttiva n. 92/43/CEE), prevede che *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”*.

La giurisprudenza comunitaria ha sostenuto a più riprese come il requisito di un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto sia subordinato alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato e che alla luce del principio di precauzione, tale rischio esiste ogni qual volta non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto non pregiudichi significativamente il sito interessato. (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 10/01/2006, n.98 – Corte di Giustizia CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08).

Che il calendario venatorio rientri tra i piani e progetti in grado di incidere significativamente sul sito interessato è principio indiscusso, tanto che la giurisprudenza più illuminata, tanto comunitaria quanto nazionale, con un orientamento ormai granitico, è concorde nel ritenere assolutamente necessaria e sostanzialmente vincolante, la sottoposizione a valutazione d'incidenza del Piano Faunistico Venatorio e, conseguentemente, del calendario venatorio.

Una recente pronuncia del Tar Sicilia ha infatti espressamente statuito quanto segue: *“Il Piano in esame doveva essere sottoposto a valutazione di incidenza, posto che ex art. 5, comma 2, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e le loro varianti, predispongono secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il P.F.V. deve essere annullato per non essere stato preceduto da adeguata valutazione di incidenza.*

Parimenti fondata è la censura di illegittimità del calendario venatorio per mancata sottoposizione dello stesso alla valutazione di incidenza. A prescindere infatti dalla riconducibilità del calendario in sé alla nozione di piano o progetto, vi è di certo che esso, nella misura in cui recepisce le indicazioni di un P.F.V. che illegittimamente non è stato oggetto della V.I.A., si presta a diventare un facile strumento di elusione e violazione della normativa comunitaria” (Tar. Sicilia, sentenza n. 546/2011; in senso conforme, ex multis, T.A.R. per la Sicilia, ordinanza di sospensiva, 16 luglio 2010, Tar Palermo, decreto n. 510 in data 3 settembre 2012, Tar Campania, 21 agosto 2012). (doc. 22)

La giurisprudenza ha chiarito quale sia la *ratio* di tale necessaria indagine. Si legge infatti che l’esigenza di ponderare, secondo gli standards comunitari, gli effetti dell’attività venatoria sulle zone sottoposte alla protezione dalla Rete Natura 2000 possa dirsi pienamente soddisfatta solo nel caso in cui la doverosa valutazione di incidenza sia fatta a monte, in sede di pianificazione dell’attività venatoria; al contrario, lo stesso effetto non si realizzerebbe invece “*qualora tale valutazione mancasse, poiché in tal modo i singoli calendari venatori, che richiamano e concretizzano quell’attività (illegittimamente) pianificata, attualizzano sulle dette zone protette il pericolo di danno che proprio la valutazione di incidenza è chiamata a scongiurare*”. (Tar Sicilia, sentenza 546/2011)

Nella nostra regione, data l’assenza del Piano Faunistico Venatorio, la necessità di sottoposizione a V.I.A. del calendario venatorio è dunque tanto più evidente se si considera che ove bastasse non emanare il P.F.V. per eludere le

valutazioni di incidenza, si assisterebbe ad una gravissima ed illegittima elusione della normativa comunitaria.

La grave violazione di legge, è peraltro particolarmente ingiustificata ed illegittima, come già rilevato con il ricorso introduttivo, in quanto posta in essere in spregio al puntuale rilievo contenuto nel parere I.S.P.R.A. in data 6.06.2012, rispetto al quale la delibera mostra di essersi nuovamente discostata in assenza di qualsivoglia motivazione.

E ben l'Amministrazione continua ad essere consapevole di tal omissione, tanto che, nel suindicato allegato C, si affanna ad affermare di aver proceduto ad una valutazione dell'impatto dell'attività venatoria sulle specie di avifauna presenti nelle zone SIC e ZCS.

Tuttavia, l'attività dell'Amministrazione non può per ciò solo dirsi legittima, dovendo l'Amministrazione provare di aver svolto tutte le fasi della procedura di V.I.A., che invece dichiara spavaldaemente di aver omesso!

Come accennato nel ricorso introduttivo, e come affermato dalla più recente e ormai consolidata giurisprudenza, non v'è dubbio che la valutazione di incidenza debba essere effettuata secondo le modalità normativamente fissate e secondo il noto principio comunitario di precauzione, tenendo conto non solo degli effetti direttamente causati dalle attività consentite sui siti, ma anche degli effetti indiretti causati dalle attività esterne agli stessi.

L'*iter* procedurale previsto per la c.d. V.I.A, particolarmente complesso ed articolato, è disciplinato dal Titolo III Parte II del d.lgs. 152/2006 aggiornato dal d.lgs. 4/2008.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 20 d.lgs 4/2008 si deve procedere ad una verifica di assoggettabilità, il c.d. screening, ossia una procedura tecnica volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto.

In secondo luogo, l'art. 21 d.lgs 4/2008 prevede una fase di definizione e valutazione dei contenuti del successivo studio di impatto ambientale (c.d. *scoping*) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto. La norma prevede inoltre che incomba sul proponente, in tale fase, produrre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

Successivamente, nel rispetto degli esiti della fase di consultazione di cui all'art. 21, qualora attivata, si instaura una fase di studio di impatto ambientale ex artt. 22 e 23 d.lgs. 4/2008. Tale studio rappresenta lo strumento centrale della VIA, mirando a fornire gli elementi tecnici sugli impatti ambientali dell'opera i quali mirano, a loro volta, a valutare la sua compatibilità con il contesto ambientale. La norma prescrive infatti che allo studio di impatto ambientale debba essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello stesso inclusi gli elaborati grafici, al fine di consentire una agevole comprensione da parte del pubblico e una facile riproduzione.

La quarta fase, disciplinata dagli artt. 23 e 24 d.lgs 4/2008 consiste nella presentazione dell'istanza con allegazione del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale, della sintesi non tecnica, in modo tale da permettere la

decorrenza dei tempi per l'informazione, la partecipazione, la valutazione e la decisione. Contestualmente, deve essere data notizia del progetto a mezzo stampa, in modo tale che chiunque vi abbia interesse possa prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Succeivamente, gli artt. 25 e 26 d.lgs 4/2008 prevedono una fase di valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione e decisione. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente una volta acquisite le determinazioni, autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale. Qualora, peraltro, il S.I.A. risulti inadeguato si devono richiedere integrazioni. Entro i termini predefiniti dalla normativa, l'autorità competente si pronuncia quindi sulla compatibilità ambientale del progetto presentato e, l'eventuale pronuncia favorevole deve contenere le prescrizioni necessarie per la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente.

In ultimo, si procede con il c.d. monitoraggio ambientale, necessario per valutare l'accuratezza delle stime preliminari e assicurarsi che non si verifichino impatti imprevisti.

Il mancato rispetto della descritta procedura, come riconosciuto apertamente nelle delibere impugnate, implica la nullità della valutazione e, di conseguenza, l'inattendibilità della stessa.

In tale quadro, non vi è chi non veda come la paventata indagine della P.A. non possa che ritenersi del tutto sommaria ed approssimativa, non comprendendosi peraltro sulla base di quale *ratio* l'Amministrazione abbia

ritenuto di poter derogare ad una disciplina di derivazione comunitaria ritenuta obbligatoria e vincolante per qualsivoglia progetto, opera o intervento idoneo a riversare i propri effetti, diretti o indiretti che siano, sull'ambiente, inteso come fauna, flora, aria, suolo, acque, clima e paesaggio.

Ammettere una deroga, peraltro del tutto immotivata, a tale normativa, produrrebbe senz'altro un gravissimo precedente potenzialmente applicabile ad ogni genere di progetto, opera o intervento parimenti incidente a livello ambientale, con l'inaccettabile conseguenza che verrebbe del tutto vanificata la *ratio* di tale strumento, volto a conseguire elevati livelli di tutela e di qualità dell'ambiente.

Allo stesso modo, l'autonomia decisionale mostrata dall'Amministrazione relativamente al *modus operandi*, non può essere giustificata, come invece pretenderebbe la Regione, sulla base degli asseriti danni che la mancata apertura della caccia provocherebbe. Non si capisce infatti su quale base la Regione mostri tanto interesse a pretesi (e non meglio specificati e documentati) danni derivanti dal mancato esercizio venatorio, disinteressandosi invece pressochè completamente di quelli che deriverebbero dall'autorizzazione della medesima attività in assenza di un'idonea valutazione di impatto ambientale.

Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti impugnati dovranno quindi ritenersi assolutamente illegittimi anche sotto tale profilo.

III

Invalidità e/o nullità e/o annullabilità in parte qua della D.G.R. del Piemonte n. 1-4554 in data 14 settembre 2012 ex art. 21 octies l. 241/90 e di

tutti gli atti ad essa connessi . Difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Violazione dell'art. 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere.

Come già ampiamente rilevato nel ricorso introduttivo in data 31 luglio 2012, in particolare con il quinto motivo di impugnazione (pp. 21 – 26) che qui integralmente si richiama, l'art. 40, 3° comma L. R. Piemonte 4 maggio 2012 n. 5 impone alla Giunta Regionale, in vista dell'emanazione del calendario venatorio e delle disposizioni relative alla stagione venatoria, la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Proprio alla luce della centralità del parere dell'I.S.P.R.A. nella fase istruttoria e della sua obbligatorietà, solo ed esclusivamente una motivazione completa, chiara, congrua ed adeguata potrebbe legittimare la P.A. ad emanciparsene e discostarsene.

Come noto, anche tale censura, già mossa con il ricorso introduttivo, è stata accolta in sede cautelare dal Tar Piemonte.

Tuttavia, la Regione del tutto illegittimamente e perpetrando nel suo comportamento assolutamente antiggiuridico ha espressamente eluso tali considerazioni, disponendo nuovamente delle date in contrasto tanto ai rilievi I.S.P.R.A. quanto ai periodi previsti dalla legge comunitaria, senza fornire adeguata e sufficiente motivazione.

Sebbene trattasi di una sola domenica, essendo stata disposta l'apertura il 30 di settembre, anziché il 1 ottobre, non vi è chi non veda la volontà dell'Amministrazione di ampliare, quanto più possibile, i tempi per l'esercizio venatorio con assoluta noncuranza delle prescrizioni legislative e giudiziarie.

In particolare, richiamandosi integralmente quanto già esposto al III motivo del ricorso in data 31 luglio 2012 (da intendersi qui interamente riportato), la normativa comunitaria è stata disattesa, da un lato, con la previsione dell'apertura della caccia il 30 settembre anziché il 1 ottobre per le specie starna, pernice rossa, fagiano, quaglia, allodola, germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, cesena e lepre; dall'altro, disponendo una serie di posticipi del tutto illegittimi. Per la pernice rossa e la starna la chiusura è prevista al 31 dicembre anziché al 30 novembre; per il fagiano al 16 dicembre, con estensione fino al 31 gennaio nelle aziende faunistico-venatorie, in luogo del 30 novembre; per la tortora la chiusura è prevista al 31 ottobre invece che al 20 settembre e, ancora, per il colombaccio il 31 gennaio anziché il 31 dicembre.

Sull'attendibilità dei pareri espressi da comitati tecnici e scientifici quali il Comitato Ornis o l'Ispra, che a più riprese l'Amministrazione ha tentato di contestare, vi sono numerose pronunce comunitarie e nazionali che affermano, relativamente al primo che *“in ragione dell'autorità scientifica di cui gode, ..., in caso di omessa produzione di qualsiasi elemento di prova scientifica contraria, i pareri emessi debbano essere utilizzati come base di riferimento per valutare la conformità delle disposizioni nazionali in materia venatoria con i generali divieti di caccia posti dalla direttiva comunitaria”* (Corte di Giustizia UE, Sent. 11.11.2012 C-164/09), relativamente al secondo, il Tar Calabria con ordinanza n. 774 del 5 novembre 2010 ha affermato che le linee guida dell'Ispra sono da considerarsi indicatori scientificamente attendibili da cui poter utilmente desumere i periodi temporali cui circoscrivere l'esercizio dell'attività venatoria.

(Sulla rilevanza, necessità ed autonomia del parere I.S.P.R.A. come ente nazionale, si veda Corte Cost. n. 20 in data 9 febbraio 2012, che ha sancito l'incostituzionalità della legge venatoria della Regione Abruzzo laddove sottoponeva il calendario venatorio a preventivo parere di un ente regionale in luogo di quello nazionale).

Sull'obbligatorietà di una congrua motivazione in caso di discostamento dal parere I.S.P.R.A. si richiama la giurisprudenza citata nel ricorso in data 31 luglio 2012. L'orientamento consolidato è stato infatti ribadito di recente dal T.A.R. Abruzzo il quale, pronunciandosi sul calendario venatorio per la stagione 2011 – 2012, ha affermato che *“va senz'altro ribadito in via di principio, quanto già osservato da questo collegio (sent. 387/2010) in ordine alla necessità che sia fornita specifica motivazione alle date di prelievo su cui ISPRA ha espresso un parere sfavorevole. L'amministrazione ha infatti il potere di disattendere le indicazioni ISPRA, il che tuttavia richiede un'espressa considerazione di queste ed una motivazione che illustri le ragioni per cui quanto ritenuto dall'organo scientifico e tecnico di consulenza possa essere, per ogni singola specie, disatteso”*. (cfr. doc. 6).

Le deliberazioni impugnate risultano gravemente viziate per carenza di motivazione ed eccesso di potere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 21 *octies* della legge n. 241/90 e s.m.i., non può pertanto assolutamente sottacersi l'evidente e gravissima illegittimità delle stesse che, per tutte le ragioni ed i rilievi sovra prospettati, non potranno che essere oggetto di una pronuncia di sospensione e di annullamento *in partibus quibus*.

IV

Invalidità e/o nullità e/o annullabilità in parte qua della D.G.R. n. 1-4554 in data 14 settembre 2012. Violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione.

Perpetrando nel suo comportamento immotivatamente discrezionale ed illegittimo, la delibera di approvazione del calendario venatorio risulta assolutamente censurabile in parte qua sotto altro e differente profilo, ravvisabile nell'allegato B, punto 1, parte integrante della stessa.

Il punto 1) dell'allegato, dedicato alla regolamentazione delle modalità d'uso del tesserino regionale, prevede infatti al paragrafo 6 che *"il cacciatore, all'atto di inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto"*.

Si tratta di una previsione che, per l'ennesima volta, non trova alcun fondamento se non quello di voler semplificare, se non addirittura provare a render legittima, l'elusione della normativa relativa ai limiti di carniere.

Tali limiti sono disposti peraltro dalla stessa delibera la quale, al punto 3) dell'allegato A espressamente afferma che ogni cacciatore in una giornata di caccia ovvero nel corso dell'intera stagione venatoria, non possa abbattere più di un numero specificamente indicato di capi.

Non si capisce quindi la *ratio* che starebbe alla base della scelta di disporre un onere di annotazione del capo catturato **soltanto nel caso in cui avvenga il recupero**.

Ciò infatti legittimerebbe ciascun cacciatore ad abbattere quanti capi ritenesse, salvo poi prelevarne il solo numero che rientra nel carniere.

Tutto ciò è illegittimo oltre che assolutamente inaccettabile.

Ancora una volta, infatti, l'Amministrazione ha dimostrato di agire in totale spregio non soltanto della normativa in materia, ma altresì della tutela della fauna e dell'ambiente, non potendo non rilevarsi come un'attività venatoria incontrollata in termini di capi abbattuti e da abbattere, quale quella che rischierebbe di verificarsi nel caso concreto, porterebbe a gravissime insanabili e conseguenze.

In secondo luogo, rileva come la stessa Amministrazione nell'annullata delibera n. 40-4018 in data 11 giugno 2012 avesse disposto l'annotazione del capo mediante un segno, sul tesserino venatorio proprio di ciascun cacciatore, che fosse indelebile e chiaro (una X), ora sostituita da un semplice "puntino" di evidente facile contraffazione.

Anche per tali motivi, dunque, dovrà ritenersi la sospensione e l'annullamento in parte qua della delibera in esame.

* * *

SULLA DOMANDA DI SOSPENSIVA

Con riferimento alla domanda di sospensione, in primo luogo, deve ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, attesa l'indubbia fondatezza del presente ricorso (con particolare riferimento al carattere assorbente inerente il dedotto vizio di motivazione e la palese e grave violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione della fauna selvatica e di

esercizio dell'attività venatoria) e la conseguente inequivoca illegittimità dei provvedimenti impugnati alla luce dei diversi motivi esposti.

Le Associazioni ricorrenti confidano nell'accoglimento del presente ricorso.

Le deliberazioni impugnate contengono un'estensione illegittima, incontrollata ed incontrollabile dell'attività venatoria, in evidente spregio della normativa nazionale e comunitaria in materia. Qualesivoglia attuazione delle medesime sarebbe per i motivi esposti del tutto illegittima e comporterebbe una lesione attuale e concreta dei diritti delle ricorrenti.

Considerato il contenuto definitivo del provvedimento impugnato, a seguito del quale potranno essere uccisi numerosissimi capi, con grave disequilibrio del sistema faunistico e del complesso ambientale, è altresì palese il *periculum in mora* insito nella possibilità che sia data illegittima attuazione ai predetti provvedimenti, in assoluto spregio alle norme vigenti e in assenza di un'adeguata politica regionale, e con grave ed irreparabile lesione dell'interesse alla tutela della fauna e dell'ambiente.

Pare, dunque, sussistere il requisito dell'irreparabilità del danno, giacché, ove la deliberazione impugnata non fosse immediatamente sospesa, in un futuro quanto mai prossimo ci si potrebbe trovare ad assistere ad un'azione di abbattimento di centinaia o forse migliaia di esemplari, evidentemente non restaurabile.

Sussistendo i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, si chiede che Codesto Ill.mo T.A.R. accolga la presente istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

* * *

Istanza per la concessione di decreto di sospensione *inaudita altera parte*

ex art. 21, comma XL, n. 1034/71

Con l'adozione dei provvedimenti *de quibus* la Giunta regionale ha tenuto un comportamento gravissimo manifestando in modo inequivoco la volontà di sottrarsi e di sottrarre il suo operato a qualsiasi sindacato, sia esso di natura tecnico scientifica, giudiziario ovvero di ordine comunitario.

Ciò è inaccettabile, soprattutto in vista del ruolo che la Carta Costituzionale, a seguito della ben nota riforma del titolo V attuata nel 2001, ha inteso riconoscere proprio alla Regione.

Merita considerare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, secondo cui *"a seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia di caccia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle norme contenute nella L. n. 341/91, le quali oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali"* (sent. n. 193 del 2010 n. 61 del 2009 e n. 315 del 2010).

La pronuncia mette bene in evidenza come il ruolo della Regione in materia di esercizio venatorio vada ravvisato nel prevedere livelli maggiori di tutela rispetto a quelli già assicurati dallo Stato.

Il comportamento indiscutibilmente antiggiuridico ed illegittimo tenuto dall'Amministrazione, in termini di mancata approvazione di un P.F.V., mancato espletamento della procedura di V.I.A., e immotivato discostamento dai rilievi I.S.P.R.A., ha quindi come prima ed inaccettabile conseguenza quella di garantire un livello di tutela nettamente inferiore a quello già assicurato dallo Stato sulla stessa materia, con evidente e grave violazione delle leggi vigenti e dei principi costituzionali.

Nel caso concreto, la spregiudicatezza con cui ha operato la nostra Regione merita doverosa censura.

Sospeso il calendario venatorio sabato 8 settembre, sulla scorta di una prima valutazione di fondatezza di gravissimi vizi, quali la mancanza di PFV, l'omesso assoggettamento a V.I.A. e la carenza di istruttoria e motivazione nel mancato rispetto del parere I.S.P.R.A., la Regione ha ritenuto in tre giorni di poter colmare tali gravissime lacune.

L'illegittimità dei provvedimenti emanati è nelle parole delle delibere, che ammettono espressamente la persistenza dell'omissione del Piano Faunistico Venatorio regionale e dell'omesso espletamento della procedura di V.I.A.

Anche la superficialità ed inconsistenza delle motivazioni è palese: il P.F.V. regionale non c'è, ma sarebbe sostituito dall'approvazione dei piani provinciali (peccato che per ben 6 province i piani siano scaduti da anni!);

che la procedura di V.I.A. sarebbe troppo complessa e, quindi, viene bellamente omessa per deliberare in tre giorni con provvedimenti immediatamente esecutivi.

In spregio alla normativa regionale.

In spregio alla normativa comunitaria.

In spregio all'autorità amministrativa.

In spregio alla tutela dell'ambiente.

La gravità del comportamento tenuto non può che ripercuotersi sui provvedimenti adottati.

Proprio alla luce della gravità dei vizi dei provvedimenti impugnati e della significatività ed incidenza del medesimo sulla tutela della fauna tutta, le Associazioni ricorrenti devono segnalare altresì l'assoluta imminenza del periculum in mora, tale da fondare la concessione di un decreto di sospensione della delibera oggetto della presente impugnazione *in toto e/o in parte qua inaudita altera parte*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dalla legge n. 205/2000: decreto per il quale le Associazioni ricorrenti propongono formale istanza.

Ed, infatti, per alcune specie animali in deroga alla normativa comunitaria, alle prescrizioni della vigente legge in materia venatoria ed al parere dell'I.s.p.r.a. ed in assenza sia della dovuta istruttoria sia di idonee motivazioni, si comincerà a sparare già dal 30 di settembre.

Così come dal 1° ottobre si darà luogo all'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000, in assenza di qualsiasi preventiva ed obbligatoria valutazione di incidenza.

Con conseguenze assolutamente irreparabili, perché anche la prosecuzione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, anche per pochi giorni, può essere devastante per le specie oggetto dei provvedimenti e per tutta la fauna. Oltre a porre i presupposti per l'instaurazione di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria.

Di fronte alle irreparabili conseguenze che il protrarsi dell'efficacia dei provvedimenti impugnati anche per pochi giorni può determinare sull'ambiente e sulla consistenza faunistica, deve poi venire in considerazione anche quel criterio di bilanciamento degli interessi cui Codesto Ecc.mo T.A.R., nella valutazione delle sospensive, ha sempre dato il peso opportuno: se, da un lato, non sfuggono le conseguenze fin da subito irreparabili dei provvedimenti impugnati, dall'altro, non vi è chi non veda che la sospensione immediata delle delibere *de quibus* fino all'esame collegiale non avrebbe conseguenze di sorta sugli interessi della Regione, non trattandosi di un provvedimento indefettibile e urgente, la cui mancata immediata esecuzione possa pregiudicare alcunché.

* * *

Alla luce di quanto esposto, le Associazioni ricorrenti, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese, formulando le più ampie riserve di proposizione di motivi aggiunti in relazione ad eventuali *emanandi* provvedimenti consequenziali e successivi

CHIEDONO

Che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Voglia:

In via preliminare e con decreto *inaudita altera parte*

Dato atto della sussistenza dei presupposti *ex artt. 40 e 41 d.lgs. 104/2010*;

Sospendere i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe *in toto e/o in partibus quibus*, con eventuale adozione in sede cautelare di tutti i più opportuni provvedimenti atti a garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti e delle posizioni sostanziali delle associazioni ricorrenti;

Quindi, alla prima camera di consiglio utile:

Confermare il decreto di concessione della sospensione resa *inaudita altera parte*.

Ovvero, nel denegato caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenga di non dover concedere il decreto *de quo*

Concedere con ordinanza la sospensione dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe *in toto e/o in parte qua*, con eventuale adozione in sede cautelare di tutti i più opportuni provvedimenti atti a garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti e delle posizioni sostanziali delle associazioni ricorrenti.

Quindi, nel merito,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;

Riservata ogni azione, eccezione e deduzione, *ivi* compresa azione risarcitoria;

Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;

Previe le più opportune declaratorie del caso;

In via istruttoria

Disporre l'acquisizione degli atti tutti inerenti al provvedimento impugnato, *ivi* compresi i censimenti delle popolazioni, gli studi territoriali,

zoologici e scientifici, le schede ed i dati trasmessi dall'I.S.P.R.A., i pareri ed i lavori dell'I.S.P.R.A., i P.F.V. provinciali, quali richiamati e/o comunque presupposti ed antecedenti al provvedimento impugnato, nonché ogni prova utile o necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti di causa e della ricostruzione dell'*iter* di approvazione delle delibere impugate, anche attraverso verificazioni, richieste di chiarimenti ed eventuali assunzioni di testimonianze, con riserva di produrre e dedurre e presentare eventuali motivi aggiunti.

In via principale

Accogliere le domande proposte dalle Associazioni ricorrenti, prt i motivi di cui al ricorso introduttivo e per quelli di cui al presente atto e, per l'effetto, annullare annullare e/o comunque disapplicare *in toto* e/o *in parte qua* i provvedimenti impugnati, come meglio indicati nell'epigrafe e nel testo dei ricorsi, con le statuizioni e con ogni ulteriore effetto di legge e con ogni più opportuno provvedimento atto a garantire il pieno accoglimento delle ragioni delle Associazioni ricorrenti.

In ogni caso

Con vittoria delle spese ed onorari tutti di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. sugli importi imponibili.

Si producono i seguenti documenti:

- 9) D.G.R. n. 1-4554 in data 14 settembre 2012
- 10) D.G.R. n. 2-4555 in data 14 settembre 2012
- 11) D.G.R. n. 3-4556 in data 14 settembre 2012
- 12) D.G.R. n. 4-4557 in data 14 settembre 2012
- 13) D.G.R. n. 207-4409 in data 30 luglio 2012

- 14) D.G.R. n. 208-4410 in data 30 luglio 2012
- 15) D.G.R. n. 209-4411 in data 30 luglio 2012
- 16) D.G.R. n. 210-4412 in data 30 luglio 2012
- 17) D.G.R. n. 211-4413 in data 30 luglio 2012
- 18) D.G.R. n. 212-4414 in data 30 luglio 2012
- 19) D.G.R. n. 227-4427 in data 30 luglio 2012
- 20) Decreto Tar Sicilia n. 510 in data 3 settembre 2012 e Tar Abruzzo,
decreto n. 226/2012
- 21) Documentazione di scadenza dei Piani Faunistici Venatori provinciali.
- 22) Tar Sicilia, sentenza n. 546/2011

Torino, li 19 settembre 2012


Avv. Andrea Fenoglio

Prof. Avv. Mia Callegari


RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Andrea Fenoglio, il sottoscritto A Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Torino ho notificato il suesteso ricorso al Tar alla **Regione Piemonte**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Torino, piazza Castello n. 165; alla **Regione Piemonte**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso il domicilio eletto dall'avv. Giulietta Magliona, presso l'avvocatura della regione piemonte con sede in Torino, piazza Castello n. 165; al **Comprensorio Alpino CA TO1**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Bricherasio (TO), Via Alliaudi n. 1; all'**Azienda Faunistico Venatoria "BARACCONE"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Verolengo (TO), Fraz. Borgo Revel, Via Cascina Battaglina; all'**Azienda Agriturismo Venatoria "None"** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in None (TO), Via Ollera n. 10 N, rimettendone loro copie conformi all'originale, e così quanto:

- alla **Regione Piemonte**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Torino, piazza Castello n. 165 ed *ivi*...

- alla Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, presso il domicilio eletto dall'avv. Giulietta Magliona, presso l'Avvocatura della Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello n. 165 ed *ivi*....

A mani di CARMONA

dipendente incaricato ritiro atti.

TO. 20 SET. 2012

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
UFFICIO TORINO
Corte d'Appello - Torino

- al Comprensorio Alpino CA TO1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Bricherasio (TO), Via Alliaudi n. 1 ed *ivi*...



- all'Azienda Faunistico Venatoria "BARACCONE", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Verolengo (TO), Fraz. Borgo Revel, Via Cascina Battaglina ed *ivi*...

- all' Azienda Agriturismo Venatoria "None", in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, in None (TO), Via Ollera n. 10 N ed *ivi...*



U.N.E.P.
Corte d'Appello
TORINO

Notifica Modello A-1 /12
N. Cron. **72046**
del 20-09-12
destinatari atto = 5

RICORSO TAR

d'OGGI

Zona notif. **A14**

Specifica Atto (fron. r.)

Diritti	- € 11,63
Trasferte	4,92
1° Totale	16,55
% Parti	0,49
2° Totale	17,04
Sp. Postali	24,15
<u>Totale Atto</u>	- € 41,19

